

# DISEGNO DI LEGGE

## Contributo del Trentino alla lotta contro i cambiamenti climatici

### INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Piano pluriennale di riduzione dell'anidride carbonica ed autosufficienza energetica*

Art. 3 - *Interventi della Provincia*

Art. 4 - *Strategie e fondo per l'adattamento e la mitigazione*

Art. 5 - *Istituzione della valutazione di impatto energetico e sul clima*

Art. 6 - *Centro di ricerca per le nuove energie*

Art. 7 - *Norma finanziaria*

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, in considerazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia con il Protocollo di Kyoto, firmato l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120, e con la strategia energetica dell'Unione europea e preso atto dei documenti redatti dall'International Panel on Climate Change per le Nazioni unite, riconosce la lotta alle emissioni climalteranti ed in particolare l'obiettivo di riduzione dell'anidride carbonica come strategico per la sopravvivenza del pianeta e delle future generazioni e predispone azioni di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

2. La Provincia riconosce come obiettivo primario del proprio sviluppo la riduzione della dipendenza da fonti energetiche esterne e non rinnovabili, impegnandosi per raggiungere l'autosufficienza energetica con il massimo impiego di fonti rinnovabili di origine interna.

#### Art. 2

##### *Piano pluriennale di riduzione dell'anidride carbonica ed autosufficienza energetica*

1. Per le motivazioni di cui all'articolo 1, in linea con gli obiettivi del piano provinciale di sviluppo e con il piano urbanistico provinciale, nell'ambito del piano energetico ed ambientale la Provincia predispone il piano pluriennale di riduzione dell'anidride carbonica, fissando i seguenti obiettivi:

- a) riduzione delle emissioni del 35 per cento rispetto al livello del 1990 entro l'anno 2020;
- b) riduzione delle emissioni del 50 per cento rispetto al livello del 1990 entro l'anno 2035;
- c) riduzione delle emissioni dell'80 per cento rispetto al livello del 1990 entro l'anno 2050.

2. Per ridurre entro il 2050 la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili ed esterne, la Provincia fissa l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica pari all'80 per cento dei consumi interni e di portare il contributo delle fonti rinnovabili all'80 per cento dei consumi interni.

#### Art. 3

##### *Interventi della Provincia*

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Provincia prevede una serie di

azioni a breve, medio e lungo termine, tra cui i seguenti interventi:

- a) maggiore ricorso ed incentivazione all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile quali solare termica, fotovoltaica e termodinamica, eolica, idroelettrica, geotermica e da biomasse;
- b) obbligo di installazione di impianti che impiegano energia da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e per il riscaldamento dell'acqua ad uso sanitario in tutti gli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione totale;
- c) diffusione a tutti gli edifici, con l'obbligo per tutte le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni, ed in tutte le attività economiche, di sistemi ed impianti per il risparmio idrico e per l'utilizzo dell'acqua piovana;
- d) adozione di un piano della mobilità che incentivi e favorisca l'utilizzo di mezzi pubblici per il trasporto delle persone e delle merci, in particolare della ferrovia, e promuova lo sviluppo di mezzi e di modalità per il trasporto alternativo all'auto privata, quali il car-sharing e la bicicletta;
- e) progressiva sostituzione dei veicoli di proprietà della Provincia e degli altri enti pubblici con veicoli a basso livello di emissioni, preferibilmente ibridi, elettrici o ad idrogeno;
- f) introduzione, nel consumo dei carburanti, di una quota di carburanti biologici pari al 10 per cento entro il 2020 e del 30 per cento entro il 2050;
- g) ulteriore promozione, all'interno dell'apposito piano provinciale, della riduzione dei rifiuti, con aumento progressivo della raccolta differenziata fino all'80 per cento e del recupero e riutilizzo dei rifiuti, evitando la loro termoutilizzazione come mezzo per la chiusura del ciclo;
- h) progressiva sostituzione delle lampadine e dei corpi illuminanti degli edifici pubblici e dell'illuminazione stradale con lampadine e corpi illuminanti ad alta efficienza;
- i) progressiva sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici pubblici con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
- j) introduzione del limite massimo di temperatura consentita negli edifici pubblici nella stagione invernale nella misura di 20 gradi centigradi, derogabili dalla Giunta provinciale per gli ospedali e per le case di soggiorno per anziani;
- k) introduzione del limite minimo di temperatura consentita negli edifici pubblici per mezzo di impianti di raffrescamento nella misura di 23 gradi centigradi;
- l) introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale di lezioni sui cambiamenti climatici;
- m) predisposizione di un'apposita relazione sullo stato di attuazione delle politiche provinciali finalizzate agli obiettivi di questa legge, da elaborare annualmente per il Consiglio provinciale;
- n) promozione ed attuazione di ogni altra iniziativa di propria competenza atta a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Per gli interventi previsti al comma 1, la Provincia adegua periodicamente i propri strumenti di incentivazione e sostegno.

3. Con regolamento di esecuzione, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle azioni di cui al comma 1, e le eventuali sanzioni per la loro mancata attuazione.

#### Art. 4

##### *Strategie e fondo per l'adattamento e la mitigazione*

1. Per individuare le strategie di adattamento e di mitigazione dei fenomeni più opportune per limitare gli eventuali danni derivanti dai cambiamenti climatici e per avviare iniziative di sviluppo in grado di trarre beneficio dai nuovi contesti climatici, la Giunta provinciale entro il 31 marzo di ogni anno:

- a) convoca un'assemblea generale denominata "Conferenza annuale sul clima";

- b) aggiorna il piano di sviluppo provinciale con un'apposita sezione denominata "Adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici";
  - c) propone al Consiglio provinciale le modifiche o le integrazioni alle leggi provinciali vigenti per rispettare gli impegni assunti con questa legge;
  - d) predispone, in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e con l'Università di Trento, una campagna di informazione e di educazione ambientale rivolta ai cittadini, alle istituzioni locali ivi comprese le autonomie locali, alle imprese, alle associazioni ed alle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per sostenere le strategie di cui al comma 1, la Giunta provinciale istituisce un apposito fondo iscritto nel bilancio provinciale denominato "Fondo per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici".

#### Art. 5

##### *Istituzione della valutazione di impatto energetico e sul clima*

1. Per valutare preventivamente e ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo alla diffusione dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti, e del loro contributo al consumo complessivo di energia, la Provincia istituisce la valutazione di impatto energetico e sul clima.
2. Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce le modalità ed i tempi per l'applicazione della valutazione di impatto energetico e sul clima e per la redazione del bilancio energetico che dovrà accompagnare il progetto preliminare di ogni grande opera.

#### Art. 6

##### *Centro di ricerca per le nuove energie*

1. Per ricercare le soluzioni energetiche più favorevoli alle attività economiche e sociali di una regione alpina, la Provincia promuove l'istituzione del Centro di ricerca per le nuove energie in collaborazione con l'Università di Trento, gli istituti di ricerca e le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.
2. Il regolamento di esecuzione stabilisce le forme e le modalità per l'istituzione ed il funzionamento del Centro di ricerca.

#### Art. 7

##### *Norma finanziaria*

1. Per la realizzazione degli obiettivi di questa legge e per attuare quanto previsto all'articolo 4, comma 2, la Provincia conferisce al fondo per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici le seguenti somme:
- a) 20 milioni di euro all'anno a carico dei bilanci annuali dal 2008 al 2015;
  - b) 25 milioni di euro all'anno a carico dei bilanci annuali dal 2016 al 2035;
  - c) 30 milioni di euro all'anno a carico dei bilanci annuali dal 2035 al 2050.